



Direzione Regionale del Lazio

Settore Gestione Risorse
Ufficio Amministrazione del Personale

Direzioni provinciali
Settori ed Uffici della Direzione
Regionale
Centro di Assistenza Multicanale

OGGETTO: Decreto legge 22 febbraio 2011 n. 5. Giornata del 17 marzo

Il decreto legge n. 5 del 22 febbraio 2011 ha stabilito, esclusivamente per l'anno 2011, che il giorno 17 marzo sia considerato festivo ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

Il decreto legge, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevede, per il solo anno 2011, che gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali connessi alla festività soppressa del 4 novembre siano applicati, in sostituzione, alla festa nazionale del 17 marzo 2011, senza quindi aumentare il numero complessivo delle giornate annuali di astensione dal lavoro previste dalle norme vigenti.

L'effetto derivante dalla compensazione tra 17 marzo e 4 novembre, come specificato anche nella Relazione tecnica al disegno di legge di conversione del citato decreto legge, si risolve nella circostanza che i lavoratori non potranno disporre in piena libertà, secondo le loro esigenze, di tutte e quattro le giornate di festività sopresse, essendo sostanzialmente previsto l'obbligo ex lege che uno di questi riposi cada nella giornata del 17 marzo.

Con separata nota e-mail, già inviata, la Direzione Centrale del Personale Ufficio Mobilità e Personale Centrale ha fornito tutte le istruzioni operative relativamente alle attività da intraprendere nella procedura assenze presenze.

Si ricorda inoltre che, ove il dipendente in detta giornata sia assente per motivi diversi, quali malattia (nelle sue varie tipologie), malattia figlio, congedo parentale, maternità o aspettativa di varia natura, il numero delle festività sopresse a sua disposizione sarà ridotto di una giornata. Andranno, inoltre, ricalcolate le festività sopresse annue a disposizione nel caso in cui la mancata prestazione sia determinata da part-time verticale. Qualora, poi, fossero state già utilizzate le quattro giornate di festività sopresse, una assenza già effettuata sarà computata a titolo di ferie.

IL DIRETTORE REGIONALE
Eduardo Ursilli